



Banca Cesare Ponti
PRIVATE BANKING

Gruppo BPER Banca

AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24 maggio 2023: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1 maggio 2023 hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini.

Delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.

Si informa la Gentile Clientela che, in virtù di quanto precede, la Banca ha esteso la disponibilità ad attivare la sospensione dei mutui, ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza 992 dell'8 maggio 2023 (inerente ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che a partire dal 1 maggio 2023 hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena), anche alla provincia di Rimini.

Ambito di applicazione

La misura è disposta a favore di:

- Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti
- Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

Finanziamenti ammessi

Mutui, ipotecari o chirografari, relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

Seppur non espressamente previsto dalla normativa, il Gruppo Bper d'intesa con Sardaleasing, si rende disponibile a sospendere anche i relativi contratti di leasing sulla clientela interessata dagli eventi meteorologici di cui sopra, sempre previa autocertificazione del danno subito.

Termini della richiesta

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 30 giugno 2023; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.

Modalità di sospensione

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al 04/05/2024 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). È possibile optare per:

- Sospensione dell'intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni

BANCA CESARE PONTI S.p.A. a Socio Unico - Capitale Sociale euro 14.000.000,00 i.v. Sede Legale in Milano, Piazza Duomo, 19 Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. Milano n. 07051880966 Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita Iva nr. 03830780361 Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).